



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 124 del 24 Marzo 2022

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A FIGC** inerente la modifica all'art. 20bis delle N.O.I.F.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A FIGC** inerente la modifica all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva,

**COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A FIGC** inerente la modifica agli artt. 27,29,32 bis, 39,40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, l'emanazione del nuovo art. 94 septies e l'abrogazione dell'art. 118, delle N.O.I.F.

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° Luglio 2022.

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 13 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Dipartimento per lo Sport - Pubblicazione degli elenchi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ammesse e non ammesse ai contributi per contratti di locazione e concessioni e contributi a fondo perduto-

**COMUNICATO UFFICIALE n. 1** pubblicato dalla L.N.D. inerente l'esito dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della L.N.D. del 21 marzo 2022.

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **CAMPIONATO ECCELLENZA**

#### **Modifiche al programma gare**

##### **Gara SERSALE CALCIO 1975 = LOCRI 1909 del 27.03.2022 (ore 15.30)**

La gara a margine, onde consentire alla società Locri 1909 di partecipare ai quarti di finale della **Fase Nazionale** della gara di Coppa Italia Dilettanti programmati per mercoledì 30 marzo 2022 (gara di andata), viene anticipata a SABATO 26 marzo 2022, ore 14.30.

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### Recuperi

#### **Recupero Gara S.S. TREBISACCE = CUTRO del 30.03.2022 (ore 15.30)**

La gara a margine, onde consentire una migliore programmazione delle gare di recupero (previsto già altro recupero mercoledì 23.03.2022), viene posticipata a mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.30.

#### **Recupero Gara V.E. RENDE = ROSSANESE del 30.03.2022 (ore 15.30)**

La gara a margine, onde consentire una migliore programmazione delle gare di recupero e visto l'anticipo a sabato 2 aprile per concomitanza con manifestazione a carattere nazionale, viene posticipata a mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.30.

#### **Recupero Gara VALLATA DEL TORBIDO = CINQUEFRONDESE**

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.30.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### Recuperi

#### **Recupero Gara CITTA DI APRIGLIANO = ROCCA DI NETO 1966**

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 6 aprile 2022, ore 15.30.

#### **Recupero Gara AMENDOLARA = REAL MONTALTO CALCIO**

Il recupero della gara a margine, viene fissato per mercoledì 13 aprile 2022, ore 15.30.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

### Modifiche al programma gare

#### **Gara BLINGINK SOVERATO C5 = REGGIO SPORTING CLUB del 26.03.2022 (ore 16.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 15.00.

#### **Gara FUTSAL KROTON = CATAFORIO C5 R.C. del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "C.S. Alè Crotona" di Crotona, sito in Via E. Mastracchi.

### Gare Rinviata

#### **Gara GALLINESE DL = REAL ARANGEA del 19.03.2022 (ore 16.00)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società REAL ARANGEA ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata sabato 9 aprile 2022, ore 16.00.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

### Modifiche al programma gare

#### **Gara FUTSAL FORTUNA = NATURAL FUTSAL del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante e autorizzazione trasmessa dal Comune di Catanzaro con prot. n. 30726 del 21.03.2022, si disputerà sul campo Palasport Stefano Gallo di Catanzaro, sito Loc. Corvo - Via Brigata (autorizzazione comunale concessa per l'accesso di massimo 100 persone presenti alla manifestazione).

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Segreteria

### CLASSIFICHE FINALI

#### GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. DOMENICO SPORT	21	8	7	0	1	55	21	34	0
A.S.D. SINCO BISIGNANO C5	15	8	5	0	3	58	49	9	0
A.S.D. ROSSANO CENTRO STORICO C5	12	8	4	0	4	35	36	-1	0
A.S.D. GUARDIA CALCIO A5 2016	9	8	3	0	5	57	53	4	0
A.S.D. ROGLIANESE CALCIO A 5	3	8	1	0	7	13	59	-46	0
A.S.D. C5 CITTA DI RENDE	E	S	C	L	U	S	A		

#### GIRONE B

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FUTSAL KROTON	22	8	7	1	0	51	14	37	0
A.S.D. BOSCOLANDIA	16	8	5	1	2	49	26	23	0
A.S.D. CITTA DI FIORE C5	15	8	5	0	3	45	23	22	0
A.S.D. FUTSAL MORELLI 15	4	8	1	1	6	25	58	-33	0
A.S.D. GIOVE	0	8	0	1	7	23	72	-49	1

#### GIRONE C

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO	18	6	6	0	0	70	12	58	0
A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5	10	6	3	1	2	38	30	8	0
A.S.D. FUTSAL CLUB FILADELFIA	4	6	1	1	4	18	31	-13	0
A.S.D. TRE COLLI FUTSALCATANZARO	2	6	1	0	5	12	65	-53	1
A.S.D. ROCCELLETTA	E	S	C	L	U	S	A		

#### GIRONE D

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. SENSATION PROFUMERIE C5	25	10	8	1	1	66	29	37	0
A.S.D. NATURAL FUTSAL	24	10	8	0	2	67	32	35	0
A.S.D. 365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	20	10	6	2	2	77	29	48	0
A.S.D. FUTSAL SELES	7	10	2	1	7	56	65	-9	0
A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA	6	10	2	1	7	48	83	-35	1
S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO	4	10	1	1	8	24	100	-76	0

#### GIRONE E

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. GALLINESE DL	31	12	10	1	1	88	26	62	0
A.S.D. SOCCER ACCADEMY	30	12	10	0	2	89	39	50	0
APSASD OLIMPIA 2000	28	12	9	1	2	79	39	40	0
A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.	16	12	5	1	6	56	58	-2	0
A.S.D. XENIUM	10	12	3	1	8	66	84	-18	0
A.S.D. REAL ARANGEA	4	12	1	1	10	26	98	-72	0
A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB	4	12	1	1	10	37	97	-60	0

**SOCIETA' QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE**

Viste le classifiche finali e quanto riportato sui comunicati ufficiali n. 54 del 4.11.2021 e 89 del 20.01.2022, si riportano di seguito le dieci squadre (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classificate dei rispettivi gironi), che parteciperanno alla Fase Finale Regionale del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque:

**GIRONE A**

1<sup>a</sup> classificata A.S.D. DOMENICO SPORT  
2<sup>a</sup> classificata A.S.D. SINCO BISIGNANO C5

**CAMPO**

Palestra Comunale - Contrada Tina - PAOLA  
Palestra Comunale - Piazza Collina Castello - BISIGNANO

**GIRONE B**

1<sup>a</sup> classificata A.S.D. FUTSAL KROTON "C.S. Alè Crotone" - Via E. Mastracchi - CROTONE  
2<sup>a</sup> classificata A.S.D. BOSCOLANDIA "Futsal Cosenza" Piazza Chiatto - Loc. Portapiana - COSENZA

**GIRONE C**

1<sup>a</sup> classificata A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO "FE.RO" - Via Corrado Alvaro - CATANZARO  
2<sup>a</sup> classificata A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5 Palasport - Piazza Peppino Impastato - SANT'ANDREA JONIO

**GIRONE D**

1<sup>a</sup> classificata A.S.D. SENSATION PROFUMERIE C5 "Ai Campetti" - Via Limina - GIOIOSA JONICA  
2<sup>a</sup> classificata A.S.D. NATURAL FUTSAL Polivalente - Via Salvatore Alessio - MOLOCHIO

**GIRONE E**

1<sup>a</sup> classificata A.S.D. GALLINESE DL Palestra - Via San Francesco da Sales - Gallina/Reggio Calabria  
2<sup>a</sup> classificata A.S.D. SOCCER ACCADEMY "Sporting Club Bocale" Via SS 106 4° Trat.n.471-Bocale/Reggio Cal.

**COMPOSIZIONE - QUARTI DI FINALE****1° TRANGOLARE:**

1<sup>a</sup> classificata girone "A" A.S.D. DOMENICO SPORT  
2<sup>a</sup> classificata girone "B" A.S.D. BOSCOLANDIA  
2<sup>a</sup> classificata girone "C" A.S.D. NAUSICAA CALCIO A 5

**2° TRANGOLARE:**

1<sup>a</sup> classificata girone "B" A.S.D. FUTSAL KROTON  
1<sup>a</sup> classificata girone "C" A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO  
2<sup>a</sup> classificata girone "A" A.S.D. SINCO BISIGNANO C5

**1° ACCOPPIAMENTO:**

1<sup>a</sup> classificata girone "D" A.S.D. SENSATION PROFUMERIE C5  
2<sup>a</sup> classificata girone "E" A.S.D. SOCCER ACCADEMY

**2° ACCOPPIAMENTO**

1<sup>a</sup> classificata girone "E" A.S.D. GALLINESE DL  
2<sup>a</sup> classificata girone "D" A.S.D. NATURAL FUTSAL

**CALENDARIO GARE - 1° e 2° TRIANGOLARE**

Si riporta di seguito l'accoppiamento relativo alla prima gara di ciascun triangolare scaturito da apposito sorteggio effettuato il 23.03.2022 in video conferenza, alla presenza delle società intervenute:

**1° TRIANGOLARE****1<sup>a</sup> GARA - domenica 27 MARZO 2022 (ore 15.00)**

DOMENICO SPORT - BOSCOLANDIA riposa NAUSICAA CALCIO A 5

**2° TRIANGOLARE****1<sup>a</sup> GARA - domenica 27 MARZO 2022 (ore 11.00)**

FUTSAL KROTON - PANTERE NERE CATANZARO riposa SINCO BISIGNANO C5

### **2^ GARA - domenica 3 APRILE 2022**

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa.

In caso di parità nella prima gara, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

### **3^ GARA - domenica 10 APRILE 2022**

Per ciascun raggruppamento accederà alla gara di semifinale la migliore classificata di ciascun triangolare.

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine :

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati conseguiti negli incontri diretti;
4. del sorteggio.

### **CALENDARIO GARE – 1° e 2° ACCOPPIAMENTO**

Si riporta di seguito l'accoppiamento relativo alle gare di ciascun accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato il 23.03.2022 in video conferenza, alla presenza delle società intervenute:

#### **1° ACCOPPIAMENTO**

##### **GARA ANDATA domenica 27 MARZO 2022 (ore 15.00)**

SENSATION PROFUMERIE C5 - SOCCER ACCADEMY

##### **GARA RITORNO lunedì 11 APRILE 2022 (ore 18.00)**

SOCCER ACCADEMY - SENSATION PROFUMERIE C5

#### **2° ACCOPPIAMENTO**

##### **GARA ANDATA domenica 3 APRILE 2022 (ore 18.00)**

GALLINESE DL - NATURAL FUTSAL

##### **GARA RITORNO domenica 10 APRILE 2022 (ore 15.30)**

NATURAL FUTSAL - GALLINESE DL

Sarà dichiarata vincente del turno, ed effettuerà la gara di semifinale, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, per la determinazione della vincente verranno effettuati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità la vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni.

### **SEMIFINALI**

Le quattro squadre vincenti i quarti di finale (1° e 2° triangolare e 1° e 2° accoppiamento) disputeranno le gare di Semifinale, scaturite da apposito sorteggio effettuato il 23.3.2022 in video conferenza alla presenza delle società intervenute, come di seguito specificato:

#### **1^ SEMIFINALE**

##### **gara di andata domenica 24 aprile 2022**

vincente 1° TRIANGOLARE - vincente 2° TRIANGOLARE

##### **gara di ritorno domenica 1 maggio 2022**

vincente 2° TRIANGOLARE - vincente 1° TRIANGOLARE

**2^ SEMIFINALE****gara di andata domenica 24 aprile 2022**

vincente 1° ACCOPPIAMENTO - vincente 2° ACCOPPIAMENTO

**gara di ritorno domenica 1 maggio 2022**

vincente 2° ACCOPPIAMENTO - vincente 1° ACCOPPIAMENTO

**GARA DI FINALE REGIONALE**

La gara di FINALE verrà disputata con gara unica in "campo neutro" da disputarsi **DOMENICA 8 MAGGIO 2022** nel rispetto delle vigenti normative.

Per come prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore (cinque tiri di rigore ciascuno - Regolamento Calcio a Cinquepunto 10, comma3), con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

**La società vincente regionale parteciperà alla Fase Finale Nazionale.**

**RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE**

Nel caso in cui una gara non dovesse effettuarsi per avversità atmosferiche o impraticabilità campo, la stessa verrà recuperata il giorno successivo, stesso campo.

**DISCIPLINA SPORTIVA FASE FINALE REGIONALE**

Per la Fase Finale Regionale, nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara e nei suoi confronti verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 200,00.

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Calabria.

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria.

I reclami stessi dovranno essere **preannunciati telegraficamente, a mezzo telefax o PEC entro le ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara con contestuale invio alla società controparte.**

Le relative motivazioni dovranno essere **depositate** presso il Comitato Regionale o **trasmesse via PEC entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara**, osservate le altre modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva è di €. 78,00 per il Giudice Sportivo Territoriale; mentre di €. 130,00 alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"****Modifiche al programma gare****Gara VIBONESE CALCIO SRL = PROMOSPORT del 27.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà ininteressate, viene posticipata alle ore 18.15.

**Gara VIBONESE CALCIO SRL = VALLE DELL'ESARO del 10.04.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, viene posticipata alle ore 18.30.

**Gare Rinviata****Gara BOCA NUOVA MELITO ADMO = VIBONESE CALCIO SRL del 20.03.2022 (ore 17.30)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società BOCA NUOVA MELITO ADMO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 6 aprile 2022, ore 17.30.

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

### Modifiche al programma gare

#### **Gara BOCA NUOVA MELITO ADMO = ACADEMY CROTONE del 26.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 17.00.

#### **Gara REAL ARANGEA = NAUSICAA CALCIO A 5 del 27.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 16.00.

#### **MODIFICA ORARIO GARE INTERNE SOCIETA' S.S.D. VIRTUS DIAMANTE**

Si informa che seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società S.S.D. VIRTUS DIAMANTE disputerà le proprie gare interne alle ore 14.30, come di seguito riportato:

sabato	02.04.2022	(ore 14.30)	VIRTUS DIAMANTE	NAUSICAA CALCIO A 5
sabato	23.04.2022	(ore 14.30)	VIRTUS DIAMANTE	BOCA NUOVA MELITO ADMO

### Gare Rinviata

#### **Gara SPORTING CATANZARO LIDO = BOCA NUOVA MELITO ADMO del 20.03.2022 (ore 11.00)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società BOCA NUOVA MELITO ADMO ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata sabato 9 aprile 2022, ore 17.00

#### **Gara VIRTUS DIAMANTE = REAL ARANGEA del 19.03.2022 (ore 15.00)**

La gara a margine, viste le note e le comunicazioni della società REAL ARANGEA ed espletate le opportune verifiche, in applicazione a quanto riportato nel Protocollo Sanitario FIGC e della Circolare "Disposizioni Emergenza Covid-19 (cfr comma 5 e 6 della stessa), è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata sabato 9 aprile 2022, ore 14.30

## 4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SERSALE CALCIO 1975	LOCRI 1909	R	26/03/2022 14:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI
BOCA NUOVA MELITO ADMO	SORIANO 2010	R	27/03/2022 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
BOVALINESE 1911	ROCCELLA	R	27/03/2022 15:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
COTRONEICACCURI	MORRONE	R	27/03/2022 15:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
GIOIOSA JONICA ASD	STILOMONASTERACE CALCIO	R	27/03/2022 15:30	40 COMUNALE ROCCELLA JONICA	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	PAOLANA	R	27/03/2022 15:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
REGGIOMEDITERRANEA	GALLICO CATONA F.C.	R	27/03/2022 15:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SCALEA CALCIO 1912	CITTA DI ACRÌ 2020	R	27/03/2022 15:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

#### GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	CITTA DI ACRÌ 2020	R	30/03/2022 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAMPORA	REAL FONDO GESU CROTONE	R	27/03/2022 15:30	177 COMUNALE "L. GAGLIARDI"	AMANTEA/CAMPORA SAN GIOVANNI	CONTRADA OLIVA
CASSANO SYBARIS	CITTA AMANTEA 1927	R	27/03/2022 15:30	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO JUNIO	VIA PONTE NUOVO
GARIBALDINA	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	27/03/2022 15:30	60 COMUNALE SOVERIA MANNELLI	SOVERIA MANNELLI	STRADA COMUNALE GRANARELLE
PROMOSPORT	DIGIESSA PRAIATORTORA	R	27/03/2022 15:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
S.S. TREBISACCE	ATLETICO MAIDA	R	27/03/2022 15:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SAN FILI 1926	ROSSANESE	R	27/03/2022 15:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
SCANDALE	CUTRO	R	27/03/2022 15:30	157 COMUNALE "L. DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CONDOLEO
V.E. RENDE	JUVENILIA ROSETO C.S.	R	27/03/2022 15:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI

#### GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	AFRICO	R	26/03/2022 14:30	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	LOC.PIZZOLO-VIA CAMPO SPORT
RAVAGNESE CALCIO	BORGO GRECANICO APS ETS	R	26/03/2022 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	R	26/03/2022 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CINQUEFRONDESE	CARAFFA	R	27/03/2022 15:30	36 COMUNALE CINQUEFRONDI	CINQUEFRONDI	LOCALITA MERLO
GIOIESE 1918	VALLATA DEL TORBIDO	R	27/03/2022 15:30	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
MELICUCCO CALCIO	COMPRES. CAPO VATICANO	R	27/03/2022 15:30	477 COM. "F. REDÌ"	MELICUCCO	VIA MORELLI
ROMBIOLESE	BRANCALEONE	R	27/03/2022 15:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
SAN GAETANO CATANOSO	SAN GIORGIO 2012	R	27/03/2022 15:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA



## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GEPPINO NETTI	SOCCER MONTALTO	R	26/03/2022 14:30	100 COM. "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA' CAPPUCCINI
RIVIERA DEI CEDRI	SPEZZANO ALBANESE	R	26/03/2022 14:30	433 COMUNALE "E. VALENTE"	SANTA MARIA DEL CEDRO	VIA CAV. B. ADDUCI(MARCELLINA)
BISIGNANO	MIRTO CROSA	R	27/03/2022 15:30	104 COM. "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
FUSCALDO CALCIO 1973	REAL SANT AGATA	R	27/03/2022 15:30	376 COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
LUZZESE 1965	ORESTE ANGOTTI	R	27/03/2022 15:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
NEW ACADEMY SG	ATLETICO SAN LUCIDO	R	27/03/2022 15:30	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
RANGERS CORIGLIANO	AMENDOLARA	R	27/03/2022 15:30	15 COMUNALE "CITTA' DI CORIGLIANO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIA CONTRADA BRILLIA
REAL MONTALTO CALCIO	KRATOS BISIGNANO	R	27/03/2022 15:30	21 COMUNALE "P. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE

### GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO ROGLIANO 2018	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	R	26/03/2022 14:30	510 COM. ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTMARE C.DA CALIA
ATLETICO SELLIA MARINA	CITTA DI APRIGLIANO	R	27/03/2022 15:30	431 "CALABRICATA"	SELLIA MARINA	LOCALITA CALABRICATA
MAGISANO	S.MAURO MARCHESATO	R	27/03/2022 15:30	182 COMUNALE ALBI	ALBI	LOCALITA' FARICO'
MANGONE CALCIO	UNIONE SPORTIVA MARANO	R	27/03/2022 15:30	324 COMUNALE "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
MESORACA CALCIO	CITTA DI CIRO MARINA	R	27/03/2022 15:30	247 "A. SERRAVALLE"	MESORACA	LOCALITA CAMPIZZI
ROCCA DI NETO 1966	BRUTTIUM COSENZA	R	27/03/2022 15:30	396 COMUNALE ROCCA DI NETO	ROCCA DI NETO	LOCALITA CUPONE-S.AGOSTINO
STELLE AZZURRE SILANA	PINO DONATO TAVERNA	R	27/03/2022 15:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

### GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL PIZZO	SAN CALOGERO CALIMERA	R	26/03/2022 14:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
VIGOR 1919	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	R	26/03/2022 14:30	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI
BIVONGI PAZZANO 1968	NICOTERA	R	27/03/2022 15:30	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
SAMBIASE CALCIO 1923	CHIARAVALLE CALCIO	R	27/03/2022 15:30	6 COM. "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
NUOVA VALLE	NUOVA PARGHELIA	R	27/03/2022 15:30	316 COMUNALE "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
PRASAR	ACADEMY GIRIFALCO	R	27/03/2022 15:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BORGIA 2007	CHIARAVALLE CALCIO	R	30/03/2022 15:30	126 COMUNALE "S. LUCIA"	BORGIA	VIALE DELLA RESISTENZA
SAMBIASE CALCIO 1923	NUOVA PARGHELIA	R	30/03/2022 15:30	6 COM. "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *

### GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	TAURIANOVA ACADEMY	R	26/03/2022 14:30	135 BIANCO	BIANCO	VIA MEDITERRANEO
CATONA CALCIO	A.C. SCILLESE 2012	R	26/03/2022 14:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CAL./GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
PALIZZI CALCIO	ARDORE	R	26/03/2022 14:30	326 COMUNALE "D. DIANO"	PALIZZI/MARINA	LOC. GIARDINO DEL FONDACO
CS LAZZARO 1974	S.CRISTINA	R	27/03/2022 15:30	76 COMUNALE "PEPE' NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	LOCALITA SANT'ILARIO
DELIESTE	VILLESE 1946	R	27/03/2022 15:30	32 DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
NUOVO POLISTENA CALCIO	SAINT MICHEL	R	27/03/2022 15:30	283 COMUNALE SAN GIORGIO MORGETO	SAN GIORGIO MORGETO	CONTRADA PAGLIA FORIO
PALMESE A.S.D.	PRO PELLARO	R	27/03/2022 15:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
SIDERNO 1911	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	R	27/03/2022 15:30	7 COM. "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

### GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATONA CALCIO	BIANCO	R	30/03/2022 15:30	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CAL./GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLINGINK SOVERATO C5	REGGIO SPORTING CLUB	R	26/03/2022 15:00	629 PALASPORT "FRANCO SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	REAL ARANGEA	R	26/03/2022 15:00	649 C.S. MIRABELLA 'A'	REGGIO CALABRIA/VITO INF.	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
DOMENICO SPORT	POLISTENA CALCIO A 5	R	26/03/2022 16:00	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA	PAOLA	CONTRADA TINA
FUTSAL KROTON	CATAFORIO C5 R.C.	R	26/03/2022 15:00	894 C.S. ALE' CROTONE	CROTONE	VIA E. MASTRACCHI
GALLINESE DL	FANTASTIC FIVE SIDERNO	R	26/03/2022 16:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
SENSATION PROFUMERIE C5	CITTA DI FIORE C5	R	26/03/2022 15:00	776 COMUNALE "AI CAMPETTI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA LIMINA

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOSCOLANDIA	GIOVE	R	26/03/2022 18:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
C5 CITTA DI RENDE	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	26/03/2022 15:00	868 C.S. SOCCER MONTALTO	SETTIMO DI MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE
ROGLIANESE CALCIO A 5	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	R	26/03/2022 15:00	683 PALASPORT	ROGLIANO	VIA EUGENIO ALTOMARE
ROSSANO CENTRO STORICO C5	FUTSAL MORELLI 15	R	26/03/2022 15:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
SINCO BISIGNANO C5	AMANTEA FUTSAL	R	26/03/2022 16:00	709 PALESTRA COM.	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

### GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL FORTUNA	NATURAL FUTSAL	R	26/03/2022 15:00	601 PALASPORT "S. GALLO"	CATANZARO	LOC. CORVO-VIA BRIGATA
FUTSAL SELES	365ROCCCELLA JONICA FUTSAL	R	26/03/2022 15:00	645 ASS.SPORTIVA "DON MILANI" C/5	GIOIOSA JONICA	VIA A. DIAZ
NAUSICAA CALCIO A 5	VIRTUS SBS	R	26/03/2022 15:00	754 PALASPORT	SANT'ANDREA JONIO M.	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO
PANTERE NERE CATANZARO	ROCCELLETTA	R	26/03/2022 15:00	759 C.S. "GIRASOLE"	CATANZARO	VIALE LUCREZIA DELLA VALLE
POLISPORTIVA CITTANOVA	TRE COLLI FUTSALCATANZARO	R	26/03/2022 15:00	780 STRUTT.SPORT.SCUOLA "L.CHIITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
XENIUM	SOVERATO FUTSAL	R	26/03/2022 15:30	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA/CATONA	VIA ARGHILLA SUD N.1

## FASE FINALE REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### QUARTI DI FINALE - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	BOSCOLANDIA	A	27/03/2022 15:00	762 PALESTRA COM.	PAOLA	CONTRADA TINA
FUTSAL KROTON	PANTERE NERE CATANZARO	A	27/03/2022 11:00	894 C.S. ALE' CROTONE	CROTONE	VIA E. MASTRACCHI
GALLINESE DL	NATURAL FUTSAL	A	03/04/2022 18:00	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
SENSATION PROFUMERIE C5	SOCCER ACCADEMY	A	27/03/2022 15:00	776 "AI CAMPETTI"	GIOIOSA JONICA	VIA LIMINA

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"

### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	COSENZA CALCIO S.R.L.	A	27/03/2022 17:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
VALLE DELL ESARO COSENZA	BORGO GRECANICO APS ETS	A	27/03/2022 15:00	91 "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
VIBONESE CALCIO S.R.L.	PROMOSPORT	A	27/03/2022 18:15	320 "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA NUOVA MELITO ADMO	ACADEMY CROTONE	R	26/03/2022 17:00	887 C.S. LA PINETINA	REGGIO CALABRIA	VIA RAVAGNESE
ROSARNO WOMEN 2020	VIRTUS DIAMANTE	R	26/03/2022 16:30	798 SPORT-TIME C	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
REAL ARANGEA	NAUSICAA CALCIO A 5	R	27/03/2022 16:00	674 SPORTING CLUB BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4^TRATTO N.471
REGGIO SPORTING CLUB	SPORTING CATANZARO LIDO	R	27/03/2022 11:30	850 POLIV. BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA

## 5. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
CITTA DI ACRI 2020	- REGGIOMEDITERRANEA	3 - 1
GALLICO CATONA F.C.	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	2 - 2
LOCRI 1909	- GIOIOSA JONICA ASD	4 - 0
PAOLANA	- BOVALINESE 1911	2 - 0
ROCCELLA	- MORRONE	2 - 0
SERSALE CALCIO 1975	- COTRONEICACCURI	0 - 2
SORIANO 2010	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	1 - 1
STILOMONASTERACE CALCIO	- SCALEA CALCIO 1912	0 - 5

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			GIRONE B - 10 Giornata - R		
ATLETICO MAIDA	- GARIBALDINA	4 - 1	AFRICO	- COMPRES. CAPO VATICANO	1 - 0
CITTA AMANTEA 1927	- S.S. TREBISACCE	5 - 1	(1) BORGO GRECANICO APS ETS	- SAN GAETANO CATANOSO	2 - 0
CUTRO	- CASSANO SYBARIS	0 - 0	(1) BRANCALEONE	- GIOIESE 1918	0 - 0
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- SAN FILI 1926	2 - 1	(1) CARAFFA	- RAVAGNESE CALCIO	1 - 0
(1) DIGIESE PRAIATORORA	- V.E. RENDE	3 - 0	(1) COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- BAGNARESE	3 - 0
JUVENILIA ROSETO C.S.	- REAL FONDO GESU CROTONE	1 - 0	ROMBIOLESE	- MELICUCCO CALCIO	2 - 1
ROSSANESE	- PROMOSPORT	0 - 2	(1) SAN GIORGIO 2012	- SPORTING CATANZARO LIDO	1 - 0
SCANDALE	- CAMPORA	3 - 2	VALLATA DEL TORBIDO	- CINQUEFRONDESE	N.D.

(1) - disputata il 19/03/2022

(1) - disputata il 19/03/2022

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
AMENDOLARA	- REAL MONTALTO CALCIO	N.D.	BRUTTIUM COSENZA	- MAGISANO	5 - 0
(1) ATLETICO SAN LUCIDO	- RIVIERA DEI CEDRI	1 - 1	CITTA DI APRIGLIANO	- ROCCA DI NETO 1966	SOSP.
KRATOS BISIGNANO	- LUZZESE 1965	7 - 0	CITTA DI CIRO MARINA	- MANGONE CALCIO	0 - 0
MIRTO CROSLIA	- NEW ACADEMY SG	4 - 1	PINO DONATO TAVERNA	- MESORACA CALCIO	4 - 3
ORESTE ANGOTTI	- GEPPIANO NETTI	0 - 7	S.MAURO MARCHESATO	- ATLETICO ROGLIANO 2018	1 - 2
REAL SANT AGATA	- RANGERS CORIGLIANO	1 - 6	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- STELLE AZZURRE SILANA	3 - 1
SOCCER MONTALTO	- BISIGNANO	1 - 1	UNIONE SPORTIVA MARANO	- CERVA	2 - 1
SPEZZANO ALBANESE	- FUSCALDO CALCIO 1973	2 - 0			

(1) - disputata il 19/03/2022

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
ACADEMY GIRIFALCO	- VIGOR 1919	1 - 3	A.C. SCILLESE 2012	- PALIZZI CALCIO	0 - 0
BADOLATO	- NUOVA VALLE	6 - 0	(1) ARDORE	- CS LAZZARO 1974	3 - 1
(1) CHIARAVALLE CALCIO	- BIVONGI PAZZANO 1968	1 - 1	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- NUOVO POLISTENA CALCIO	4 - 2
NICOTERA	- BORGIA 2007	1 - 0	PRO PELLARO	- BIANCO	8 - 0
(1) NUOVA PARGHELIA	- REAL PIZZO	4 - 2	(1) S.CRISTINA	- DELIESE	0 - 1
SAN CALOGERO CALIMERA	- SAMBIASE CALCIO 1923	1 - 1	SAINT MICHEL	- PALMESE A.S.D.	0 - 2
			TAURIANOVA ACADEMY	- CATONA CALCIO	1 - 0
			VILLESE 1946	- SIDERNO 1911	2 - 1

(1) - disputata il 19/03/2022

### CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R		
BLINGINK SOVERATO C5	- FUTSAL KROTON	11 - 5
CATAFORIO C5 R.C.	- SENSATION PROFUMERIE C5	5 - 0
DOMENICO SPORT	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	3 - 2
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- CITTA DI FIORE C5	6 - 2
GALLINESE DL	- REAL ARANGEA	RINV.
REGGIO SPORTING CLUB	- POLISTENA CALCIO A 5	0 - 1

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/01/2022

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE A - 6 Giornata - R			
BOSCOLANDIA	- FUTSAL MORELLI 15	5 - 3	GST

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
AMANTEA FUTSAL	- GIOVE	2 - 0		FUTSAL FORTUNA	- ROCCELLETTA	3 - 1	
BOSCOLANDIA	- C5 CITTA DI RENDE	1 - 4		FUTSAL SELES	- PANTERE NERE CATANZARO	1 - 3	
FUTSAL MORELLI 15	- NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	2 - 1		NATURAL FUTSAL	- SOVERATO FUTSAL	1 - 4	
ROSSANO CENTRO STORICO C5	- GUARDIA CALCIO A5 2016	3 - 2		NAUSICAA CALCIO A 5	- POLISPORTIVA CITTANOVA	5 - 0	
SINCO BISIGNANO C5	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	1 - 9		TRE COLLI FUTSALCATANZARO	- XENIUM	5 - 3	
				VIRTUS SBS	- 365ROCCELLA JONICA FUTSAL	3 - 4	

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara (recupero gara)

GIRONE C - 4 Giornata - R			
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	3 - 2	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 7 Giornata - R			
CATAFORIO C5 R.C.	- REAL ARANGEA	13 - 0	
(1) GALLINESE DL	- OLIMPIA 2000	4 - 0	
REGGIO SPORTING CLUB	- SOCCER ACCADEMY	5 - 9	

(1) - disputata il 20/03/2022

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			
BOCA NUOVA MELITO ADMO	- VIBONESE CALCIO SRL	RINV.	X
COSENZA CALCIO S.R.L.	- BORGO GRECANICO APS ETS	7 - 0	
PROMOSPORT	- VALLE DELL ESARO COSENZA	8 - 0	

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- ROSARNO WOMEN 2020	15 - 3	
(1) NAUSICAA CALCIO A 5	- REGGIO SPORTING CLUB	0 - 3	
SPORTING CATANZARO LIDO	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	RINV.	X
VIRTUS DIAMANTE	- REAL ARANGEA	RINV.	X

(1) - disputata il 20/03/2022

## 6. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 23.03.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

##### AMMENDA

##### **€ 400,00 STILOMONASTERACE CALCIO**

Per avere un proprio sostenitore, durante la gara, scavalcato la recinzione per tentare di aggredire un calciatore della squadra avversaria e rivolto allo stesso parole di minaccia (allontanato dalle forze dell'ordine presenti nell'impianto) nonchè per ingresso di persone estranee in campo a fine gara che tenevano un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale.

#### ALLENATORI

##### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CARIDI LUIGI (STILOMONASTERACE CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di calciatori avversari.

##### AMMONIZIONE (I INFR)

LAFACE FILIPPO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

SGRO VALERIO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREOLI ELIO EGIDIO (MORRONE)

NESCI FRANCESCO

(STILOMONASTERACE CALCIO)

PAPALEO GIUSEPPE (STILOMONASTERACE CALCIO)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARANITI DOMENICO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)

ISABELLA GIANFRANCO

(BOCA NUOVA MELITO ADMO)

CRISPINO ANTONIO (CITTA DI ACRÌ 2020)

POLITANO EDOARDO

(PAOLANA)

IR NASR EDDINE (ROCCELLA)

ONDO ANGOUE KEVIN

(SCALEA CALCIO 1912)

PERRETTA BRUNO (SCALEA CALCIO 1912)

MARAGO PIETRO

(SORIANO 2010)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PERCOPO ENRICO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MEDINA MEDINA JUAN DAVID (BOVALINESE 1911)

TIRERA SERIGNE SALIOU

(BOVALINESE 1911)

TAVERNITI MARTINO DAVIDE (GALLICO CATONA F.C.)

MARTINO SALVATORE

(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

LOPEZ AGUSTIN (REGGIOMEDITERRANEA)

SCIGLIANO ANDREA

(STILOMONASTERACE CALCIO)

STILLITANO FRANCESCO (STILOMONASTERACE CALCIO)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

DOLCE GIUSEPPE (COTRONEICACCURI)

**AMMONIZIONE (III INFR)**ZAMPAGLIONE DOMENICO (BOCA NUOVA MELITO ADMO) CRINITI CRISTIAN LUIS (PAOLANA)  
SORGIOVANNI MATTEO (STILOMONASTERACE CALCIO)**AMMONIZIONE (II INFR)**BRANDI SILVIO (CITTA DI ACRIS 2020) CONDEMI MARCO (GALLICO CATONA F.C.)  
LUCIANO DOMENICO (GIOIOSA JONICA ASD) MANCINI MARIO (PAOLANA)  
CIMINO GIUSEPPE (STILOMONASTERACE CALCIO)**AMMONIZIONE (I INFR)**

DI MAGGIO BRUNO (ROCCELLA) TALARICO DOMENICO (SERSALE CALCIO 1975)

**CAMPIONATO PROMOZIONE****GARE SOSPESE O NON DISPUTATE****Gara del 20/ 3/2022 VALLATA DEL TORBIDO - CINQUEFRONDESE**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 4/2022**

CUNSOLO VINCENZO (DIGIESE PRAIATORTORA)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**BARBERIO DANILO FRANCESCO (CARAFFA) OMBRELLA GIUSEPPE (CARAFFA)  
TALLARIGO BRUNO (CARAFFA) DI GIACOMANTONIO GINO (RAVAGNESE CALCIO)  
GULLI ANDREASALVATORE (RAVAGNESE CALCIO) MALARA FRANCESCO GIUS (RAVAGNESE CALCIO)  
BELCASTRO ANDREA (V.E. RENDE)**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**GALLETTA GIOVANNI (BRANCALEONE) MARINO MARCO (CARAFFA)  
MELIADO MARCELLO (COMPRESORIO ARCHI CALCIO) SANCHEZ LOESI VALENTIN (GIOIESE 1918)**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**IANNI VINCENZO (BAGNARESE) TALLARIGO BRUNO (CARAFFA)  
BELLE MICHELE (SAN GIORGIO 2012) LAGANA MARCO (SAN GIORGIO 2012)  
ROCCA BENITO (V.E. RENDE)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

WERNECK RAMOS JUAN (SAN GIORGIO 2012)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**NUCERA BRUNO PIO (BORGO GRECANICO APS ETS)  
PUOLI ANDREA (DIGIESSA PRAIATORTORA)CALABRETTA VINCENZO (CARAFFA)  
FILIDORO WILLIAM (V.E. RENDE)**AMMONIZIONE (VI INFR)**CANDITO FRANCESCO (BORGO GRECANICO APS ETS)  
CORMACI MARCO MARIA (SAN GIORGIO 2012)

FULCO ROBERTO (SAN GAETANO CATANOSO)

**AMMONIZIONE (III INFR)**KALISSA ISMAEL (BAGNARESE)  
BORRELLO PASQUALE (BRANCALEONE)  
GRECO QUINTINO (DIGIESSA PRAIATORTORA)  
DE ROSE ALESSANDRO (V.E. RENDE)MONTEROSSO ANGELO (BORGO GRECANICO APS ETS)  
GALLO MARIO (DIGIESSA PRAIATORTORA)  
PIETRANTONIO NAHUEL ALEJANDR (GIOIESE 1918)**AMMONIZIONE (II INFR)**MARTINO ANNUNZIATO (BORGO GRECANICO APS ETS)  
VOCE EMANUELE (CARAFFA)  
ZUCCALA SAVERIO (SAN GIORGIO 2012)COLACINO ALESSANDRO (CARAFFA)  
PAPALIA CHRISTIAN (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)**AMMONIZIONE (I INFR)**GRIGUOL MAURO GERMAN (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)  
PETILLI GIOVANNI (SAN GIORGIO 2012)

MARTELLO MARCO (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'****AMMENDA****€ 100,00 MELICUCCO CALCIO**

Per avere i propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria.

**€ 100,00 ROMBIOLESE**

Per avere i propri giocatori dato vita ad una rissa con i giocatori della squadra avversaria.

**ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

SURACE DIEGO (COMPENS. CAPO VATICANO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LA TORRE ANTONIO (COMPENS. CAPO VATICANO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**CONDOMITTI DAMIANO (MELICUCCO CALCIO)  
PIPERISSA ROSARIO (REAL FONDO GESU CROTONE)  
PATANIA DOMENICO (ROMBIOLESE)NAPOLI DAVIDE (MELICUCCO CALCIO)  
IANNELLO ALESSIO (ROMBIOLESE)  
AIELLO FLORINO LUCIO (SAN FILI 1926)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

MILETTA SIMONE	(CUTRO)	LONETTI GIUSEPPE IMMACO	(REAL FONDO GESU CROTONE)
----------------	---------	-------------------------	---------------------------

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

RUGGERI FRANCO LEONEL	(CASSANO SYBARIS)	AGGIORNO MARIO MANUEL	(REAL FONDO GESU CROTONE)
STRANGES NICCOLO	(SAN FILI 1926)		

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

SQUILLACE NICHOLAS	(REAL FONDO GESU CROTONE)
--------------------	---------------------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MANFREDI VINCENZO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	GIGLIOTTI ETTORE	(GARIBALDINA)
COLOSIMO ALESSIO	(PROMOSPORT)	BROSO FABIIOGIROLAMO	(ROMBIOLESE)
CANALIU KEVIN	(ROSSANESE)	FILICE MANUEL	(SAN FILI 1926)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

ACEBAL SANTIAGO	(SAN FILI 1926)
-----------------	-----------------

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

GOBATO GIOVANNI	(AFRICO)	MACRI GIROLAMO	(MELICUCCO CALCIO)
-----------------	----------	----------------	--------------------

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

GOLIA GIOVANNI	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	CASELLA MATTEO	(PROMOSPORT)
ABOUFATH MORADE	(ROMBIOLESE)	PAOLOZZO ALFREDO FRANCES	(SAN FILI 1926)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

TRAORE SERGE	(COMPENS. CAPO VATICANO)	FRIJIO FRANCESCO	(CUTRO)
DIEME MALAMINE ANIFAN	(GARIBALDINA)		

**AMMONIZIONE (II INFR)**

MALUCCIO SALVATORE	(COMPENS. CAPO VATICANO)	MERCURIO ANTONIO	(CUTRO)
TOMASELLI EMANUELE	(CUTRO)	BELMONTE ANDREA	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
PACIOLA SERGIO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	MARASCO SIMONE	(GARIBALDINA)
PERRI MARCO	(PROMOSPORT)	SCIGLIANO GIOVANNI	(REAL FONDO GESU CROTONE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

SICOLI ALFREDO	(CAMPORA)	IORIO EMANUELE	(CITTA AMANTEA 1927)
MIRABELLI FRANCESCO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	MORRONE IPPOLITO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
GALATI GAETANO	(JUVENILIA ROSETO C.S.)	AZZINNARO VALENTINO	(PROMOSPORT)



## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GARE SOSPESE O NON DISPUATE

#### Gara del 20/ 3/2022 AMENDOLARA - REAL MONTALTO CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### Gara del 20/ 3/2022 CITTA DI APRIGLIANO - ROCCA DI NETO 1966

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 38' del primo tempo per avversità atmosferiche; la gara dovrà essere ripresa con una rimessa dal fondo da parte del portiere della società Rocca di Neto, che attaccava da destra a sinistra avendo alle spalle le panchine.

Dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (II INFR)

BARBIERI GIUSEPPE (NUOVA PARGHELIA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DELUCA NICOLO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	KAMARA ADIKALIE	(BIVONGI PAZZANO 1968)
BORGHETTO NATALE	(DELIESE)	ROMEO TOMMASO	(REAL PIZZO)

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORRELLI ANDREA	(CHIARAVALLE CALCIO)	COLLOCA FRANCESCO	(REAL PIZZO)
-----------------	----------------------	-------------------	--------------

##### AMMONIZIONE (VI INFR)

FRANCO ADOLFO (BIVONGI PAZZANO 1968)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

RIEY GIUSEPPE	(CHIARAVALLE CALCIO)	PUGLIESE ANTONIO	(NUOVA PARGHELIA)
---------------	----------------------	------------------	-------------------

##### AMMONIZIONE (II INFR)

GABRIELE DOMENICOBENEDET	(ATLETICO SAN LUCIDO)	POZZI EMILIANO	(RIVIERA DEI CEDRI)
LARIA DOMENICO	(S.CRISTINA)		

##### AMMONIZIONE (I INFR)

GELONESE GIUSEPPE	(ARDORE)	CACCAMO ROSARIO	(CS LAZZARO 1974)
-------------------	----------	-----------------	-------------------

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

##### **€ 50,00 SPEZZANO ALBANESE**

per inadeguata sistemazione arbitrale .(mancanza acqua calda).

### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 5/2022**

CASTELLITI FRANCESCO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

Perchè, entrato abusivamente negli spogliatoi a fine primo tempo, aggrediva un tesserato della squadra avversaria. Lo stesso veniva allontanato dalle forze dell'ordine presenti nell'impianto sportivo.

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MORELLI ANTONIO MICHELE (VIGOR 1919)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

### **MASSAGGIATORI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BLEFARI CATALDO (CITTA DI CIRO MARINA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 27/ 4/2022**

FORTUGNO SEBASTIANO (CATONA CALCIO)

Per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per proteste a decisioni arbitrali durante la gara, rivolto all'arbitro frasi ingiuriose lanciato "con forza" contro lo stesso una bottiglia d'acqua (senza colpirlo poichè riusciva a schivarla).

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PAONE ANGELO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

DE LIO MASSIMO (BISIGNANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

GERMANO FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

GALLO PAOLO (SAMBIASE CALCIO 1923)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

**AMMONIZIONE (I INFR)**

PATTI FRANCESCO (CERVA)  
per comportamento non regolamentare durante la gara.  
MIRIELLO GIUSEPPE (TAURIANOVA ACADEMY)  
Per comportamento non regolamentare durante la gara.  
PERRONE GIANLUCA (VIGOR 1919)  
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

**ASSISTENTE ARBITRO****AMMONIZIONE (III INFR)**

FRANCO CARMINE (MAGISANO)  
Per comportamento non regolamentare durante la gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PAFFILE NUNZIO (ORESTE ANGOTTI) LOMBARDI GIOVANNI (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)  
ORESTE SIMONE (STELLE AZZURRE SILANA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SYLLA IBRAHIM (CATONA CALCIO) MARINO ANDREA (CERVA)  
PROCOPIO ANTONIO (CERVA) RENNE SAVERIO (LUZZESE 1965)  
PRISTERA DOMENICO (MAGISANO) SACCA PASQUALE (PALMESE A.S.D.)  
GALATI ROCCO (SAN CALOGERO CALIMERA) RUFFOLO FRANCESCO (UNIONE SPORTIVA MARANO)  
LETA GIUSEPPE (VIGOR 1919)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FILIPPONE FERNANDO (BORGIA 2007) COLOSIMO EMILIO (CERVA)  
VULCANO SALVATORE (CITTA DI CIRO MARINA) ZERBI FRANCESCO DAVID (NUOVO POLISTENA CALCIO)  
LEGATO DOMENICO (PALMESE A.S.D.) CORIGLIANO SALVATORE (PINO DONATO TAVERNA)  
MERCURIO DOMENICO (SAINT MICHEL) LUCIANO MASSIMO (SIDERNO 1911)  
LIVADOTI FRANCESCO (STELLE AZZURRE SILANA) VIZZARI ALBERTO (TAURIANOVA ACADEMY)  
BELLE NORMAN (VILLESE 1946) LUPPINO SAVERIO (VILLESE 1946)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GIANNINI CLAUDIO (ATLETICO ROGLIANO 2018) CORTESE EMANUELE ROBERT (BISIGNANO)  
CROCCO EMANUELE (FUSCALDO CALCIO 1973) BRIZZI FRANCESCO (MESORACA CALCIO)  
MEGNA PASQUALE (NICOTERA) MARENGO ANGELO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)  
CAPRIA SALVATORE ANTON (SAINT MICHEL) STEFANO LUIGI (SIDERNO 1911)  
HALABI FAHED SUHAIL (SPEZZANO ALBANESE) BRUNO GIANLUCA (UNIONE SPORTIVA MARANO)  
RIZZUTO SIMONE ALESSIO (VIGOR 1919)

**AMMONIZIONE (XI INFR)**

IOVANE FRANCESCO (S.MAURO MARCHESATO) ROMANO MAXIMILLIAN (TAURIANOVA ACADEMY)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

VERTA GIANLUCA (BISIGNANO) FARACO DAVIDE (MIRTO CROSLIA)  
COSTA GIAMPIETRO (SIDERNO 1911) TALARICO PAOLO (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

CONIDI LEONARDO	(ACADEMY GIRIFALCO)	SPERANZA VINCENZO	(BISIGNANO)
CONTARTESE FRANCESCO	(NICOTERA)	PROFAZIO MATTEOSALVATORE	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
MERCURIO DOMENICO	(SAINT MICHEL)	REDA PILERIO	(SOCCER MONTALTO)
CARA SALVATORE	(VILLESE 1946)		

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

LAMBERTI GIUSEPPE MARIA	(CITTA DI CIRO MARINA)	SPAGNUOLO MATTIA	(FUSCALDO CALCIO 1973)
BONANNO FABIO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	MONTELEONE ANTONIO	(SAN CALOGERO CALIMERA)
ESPOSITO ANTONELLO	(SOCCER MONTALTO)	FELICETTI MATTEO	(STELLE AZZURRE SILANA)
CORSARO GIOELE	(VILLESE 1946)		

**AMMONIZIONE (III INFR)**

PULTRONE FLAVIO	(BADOLATO)	FORMISANO SIMONE	(BORGIA 2007)
NARDA SAMUELE	(BORGIA 2007)	LUPPINO MARCO	(CATONA CALCIO)
MAIO FABRIZIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)	DEFAZIO GIOVANNI	(KRATOS BISIGNANO)
CARAVETTA ERNESTO	(NEW ACADEMY SG)	RICIOPPO ALDO MARIO	(ORESTE ANGOTTI)
BALSAMO MARIO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	CANNATARO LUIGI	(UNIONE SPORTIVA MARANO)
COLOSIMO FRANCESCO	(VIGOR 1919)		

**AMMONIZIONE (II INFR)**

GANGEMI PASQUALE	(A.C. SCILLESE 2012)	RUGGIERO PIETRO	(BORGIA 2007)
CATALDI SALVATORE	(CITTA DI CIRO MARINA)	DE LEO CHRISTIAN	(CITTA DI CIRO MARINA)
RUSSO SALVATORE LUIGI	(CITTA DI CIRO MARINA)	VESCIO ANTONIO	(MESORACA CALCIO)
DE LUCA MATTIA	(MIRTO CROSIA)	IANTORNO CHRISTIAN	(ORESTE ANGOTTI)
DIENI ANTONIO	(PALIZZI CALCIO)	IRITI ENRICO	(PALIZZI CALCIO)
BARBERA FRANCESCO	(PALMESE A.S.D.)	COSENTINO FRANCESCO	(PINO DONATO TAVERNA)
SCORDO ANTONIO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	COMMISSO ANTONIO	(SIDERNO 1911)
GALLUZZO GIUSEPPE	(SIDERNO 1911)	PROVENZANO MARCELLO	(UNIONE SPORTIVA MARANO)
CALOMINO FRANCESCO	(VIGOR 1919)	CORMACI VINCENZO	(VILLESE 1946)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

MORRONE LIVIO	(ATLETICO ROGLIANO 2018)	LENTINI WALTER	(BADOLATO)
CARBONE ANTONIO	(BISIGNANO)	CONIGLIO RICCARDO	(CATONA CALCIO)
SIENA CARMINE	(CITTA DI CIRO MARINA)	CHIARI GIUSEPPE	(MANGONE CALCIO)
GALLO GIANMARCO	(MANGONE CALCIO)	SPOSATO FRANCESCO	(NEW ACADEMY SG)
TRAPASSO NICOLA	(NUOVA VALLE)	PICCOLO KEVIN	(NUOVO POLISTENA CALCIO)
TRIPODI MIRKO	(PALMESE A.S.D.)	GUEYE CHEIKH AHMET TI	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
ASCONE FRANCESCO	(SAINT MICHEL)	CINCOTTA EMANUELE	(SAMBIASE CALCIO 1923)
SCARPINO PAOLO	(SAMBIASE CALCIO 1923)	COMMISSO MICHELE	(SIDERNO 1911)
CHIARI MATTIA	(SOCCER MONTALTO)	MARITATO GIUSEPPE	(SPEZZANO ALBANESE)
GIBIN MANUEL	(VIGOR 1919)	LAROSA DOMENICO	(VILLESE 1946)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### MASSAGGIATORI

##### AMMONIZIONE (II INFR)

IRACA DIEGO (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AVARELLO GIOVANNI (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

COLUCCIO FELICE (SENSATION PROFUMERIE C5)

GATTUSO DANIELE FRANCES (REGGIO SPORTING CLUB)

##### AMMONIZIONE (VI INFR)

LABATE ALESSIO (CATAFORIO C5 R.C.)

PRESINI GIACOMO (REGGIO SPORTING CLUB)

CANNIZZARO ROCCO (REGGIO SPORTING CLUB)

##### AMMONIZIONE (III INFR)

GIRIOLO GIUSEPPE (CATAFORIO C5 R.C.)

CLEMENTE FERDINANDO (SENSATION PROFUMERIE C5)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

CAPICOTTO ANDREA (BLINGINK SOVERATO C5)

ORLANDO DOMENICO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

BARILLARI CRISTIAN (CITTA DI FIORE C5)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

SARICA GIUSEPPE (CATAFORIO C5 R.C.)

CHIAIA ANTONIO (REGGIO SPORTING CLUB)

TORINO PASQUALE (CATAFORIO C5 R.C.)

SIMARI MARCELLO (SENSATION PROFUMERIE C5)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### DELIBERE

#### Gara del 5/ 3/2022 BOSCOLANDIA - FUTSAL MORELLI 15

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n° 117 del 10 marzo 2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Morelli 15 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

letto il ricorso con il quale la società ASD Futsal Morelli 15 chiede di irrogarsi alla società ASD Boscolandia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per la posizione irregolare del calciatore DE LUCA Francesco Giovanni, nato il 21/10/2001, in quanto non aveva diritto a prendere parte all'incontro;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società ASD Boscolandia;

letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore della società ASD Boscolandia DE LUCA Francesco Giovanni, nato il 21/10/2001 ha effettivamente preso parte all'incontro in oggetto disputato in data 05/03/2022;

preso atto che dalla documentazione all'uopo acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, il calciatore DE LUCA Francesco Giovanni (nato il 21/10/2001) è stato tesserato per la società ASD Boscolandia in data 04/03/2022;

considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore DE LUCA Francesco Giovanni, nato il 21/10/2001 appartenente alla società ASD Boscolandia alla data dell'incontro in oggetto aveva titolo a partecipare alla gara in quanto regolarmente tesserato per la predetta società;

ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dalla società ASD Futsal Morelli 15

delibera

- 1) rigettare il ricorso e omologare il risultato della gara BOSCOLANDIA - FUTSAL MORELLI: 5-3;
- 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società Futsal Morelli 15.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

##### AMMONIZIONE (II INFR)

PANZINO LUIGI (FUTSAL FORTUNA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### MASSAGGIATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

PIRILLI FRANCESCO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPAGNA MARCO (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

**CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA FINO AL 11/ 5/2022**

IERVASI DANILO (FUTSAL SELES)

Per avere, a seguito del provvedimento di espulsione per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara, tentato di aggredire il direttore di gara senza riuscirci per l'intervento dei propri compagni nonchè per aver rivolto allo stesso arbitro parole offensive e minacciose mentre si trovava all'esterno del rettangolo di gioco.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GERACE MATTIA (POLISPORTIVA CITTANOVA)

**CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

POSELLA GIUSEPPE (FUTSAL FORTUNA) BRUNO LIDO (GIOVE)

BRANCA ERNESTOALEX (XENIUM)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

VILONE BRUNO GIUSEPPE (VIRTUS SBS)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

IERVASI DANILO (FUTSAL SELES)

GALIANO MARCO (GIOVE)

LENTO GIOVANNI (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

IERVASI GIUSEPPE (FUTSAL SELES)

ROMEO RICCARDO (NATURAL FUTSAL)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

BOVALINA CARMELO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

SANTAGUIDA FEDERICO (SOVERATO FUTSAL)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

GIAMPA GIUSEPPE (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

MANNELLA SALVATORE (VIRTUS SBS)

LUPINACCI ANDREA (FUTSAL MORELLI 15)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

ARRIGO PIETRO (XENIUM)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

PARAFATI RICCARDO (NAUSICAA CALCIO A 5)

CERTOSINO COSIMO (ROSSANO CENTRO STORICO C5)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

POGGI MADARENA ALESSANDRO (FUTSAL FORTUNA)

MIDAGLIA ALESSANDRO (GUARDIA CALCIO A5 2016)

FOTI MARIO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

CODA GABRIELE (VIRTUS SBS)

CIMIERI DAVIDE (FUTSAL SELES)

CONDRO CARMELO (NATURAL FUTSAL)

SANTOPIO MATTIA (ROCCELLETTA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ALBANESE SERAFINO (NATURAL FUTSAL)

GRANATA LUCA (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

GERACE MATTIA (POLISPORTIVA CITTANOVA)

DEMBELE FASSIRIMIN (SINCO BISIGNANO C5)

VERTA FRANCESCO GIOV (SINCO BISIGNANO C5)

DANIERO ANDREA (365ROCCELLA JONICA FUTSAL)

RICEVUTO ANGELO (NATURAL FUTSAL)

FRANGIPANE ALESSIO (PANTERE NERE CATANZARO)

STARACE DANTE (ROCCELLETTA)

TORTORA FRANCESCO (SINCO BISIGNANO C5)

CARNUCCIO MARCO (SOVERATO FUTSAL)

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARO TOMMASO (GALLINESE DL)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

SPINELLA PAOLO ALVISE (GALLINESE DL) PALUMBO DOMENICANTONIO (OLIMPIA 2000)  
FAVA IVAN (TRE COLLI FUTSALCATANZARO) REALE GIUSEPPE (TRE COLLI FUTSALCATANZARO)

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ERBETTA EMANUELE (REAL ARANGEA)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (III INFR)

PLATAROTI MARIAGRAZIA (ROSARNO WOMEN 2020)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

ANANIA GIADALUDOVICA (ACADEMY CROTONE) LEONE MARIA CONCETTA (ACADEMY CROTONE)

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO CELESTE (NAUSICAA CALCIO A 5) STILO STELLA (REGGIO SPORTING CLUB)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/04/2022.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 205/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 bis delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 20 bis delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

### Art. 20 bis

#### Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), possono essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo (di seguito: requisiti). Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi deve rispettare i predetti requisiti, ove la quota acquisita comporti, anche in comunione, il raggiungimento di una partecipazione non inferiore al 10%.
2. Ove l'Acquisizione avvenga ad opera di società o enti, nazionali o esteri, di qualsiasi genere (anche aventi la natura di trust), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo (per tale intendendosi la condizione di cui al n. 1 dell'art. 2359 del codice civile) nonché da coloro i quali ne esercitino i poteri di rappresentanza o ancora ne risultino i beneficiari effettivi.
3. I requisiti di onorabilità devono essere, in ogni caso, soddisfatti anche da coloro che, attraverso la catena delle partecipazioni, controllino, anche indirettamente, almeno il 10% del capitale della società sportiva. Qualora l'acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società o altro ente neocostituito (per tale intendendosi una società o ente costituiti da meno di un anno), i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società o ente indipendentemente dalla partecipazione detenuta.
4. Le medesime previsioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono si applicano anche a coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359, n. 1, del codice civile, di società o enti nazionali o esteri di qualsiasi genere (anche aventi natura di trust) che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche.
5. Requisiti di onorabilità.
  - A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali: A1. Condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; A2. Condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: - 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; - 9 della legge n. 376/2000; - 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.; A3. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4



anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4); A4. Condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: - alla precedente lett. A2); - agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l'ipotesi preferenziale di cui al comma 3, 223 (fatti di bancarotta fraudolenta) e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; - agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

B) Gli Acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) Gli Acquirenti non devono inoltre: C1) essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l'anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l'acquisizione e le cinque precedenti.

D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti rilasciati non oltre i 15 giorni antecedenti la data dell'Acquisizione.

D1) Per gli Acquirenti di nazionalità estera le condizioni di cui alla lett. A) devono essere provate mediante il deposito di certificazioni equipollenti a quelli indicati alla lett. D), accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana, nonché in ogni caso mediante deposito di dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

## 6. Requisiti di solidità finanziaria.

A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:

A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.

A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione



acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

7. La documentazione richiesta dai commi 5 e 6 lettera A1), unitamente alla copia dell'atto dal quale consegue l'Acquisizione di cui al comma 1 ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, unitamente ad una attestazione di avvenuta stipula, deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla Acquisizione delle partecipazioni. La fideiussione richiesta dal comma 6 lettera A2) deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire.

8. Nel caso la Commissione (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) di cui al comma 11 rilevi una qualunque irregolarità o carenza nella documentazione o nella fideiussione di cui ai commi 5 e 6 che precedono, essa provvede a chiedere ai soggetti interessati l'integrazione della documentazione o della fideiussione, fissando un termine aggiuntivo, non prorogabile, di 15 giorni. La concessione del termine aggiuntivo previsto dal presente comma 8 è comunque subordinata a che, nel termine di cui al comma 6, sia stato quanto meno depositato l'atto dal quale consegue l'Acquisizione ovvero, ove non ancora disponibile la copia dell'atto, sia stata quanto meno depositata l'attestazione di avvenuta stipula.

9. Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6.

10. L'art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dal presente articolo.

11. La FIGC si avvale di una Commissione consultiva (Co.A.P.S. - Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 4 componenti e decide a maggioranza dei presenti computando il voto del presidente con valore doppio. La Commissione adotta i propri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dal presente articolo. L'esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 206/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA****Art. 32****Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari**

1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
4. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
- 5-bis. La violazione dell'art. 20 *bis* NOIF comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito precisate.
- 5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l'applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
- 5-quater. L'assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall'art. 20 *bis*, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 *bis* delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l'applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell'art. 20 *bis* delle NOIF.



5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l'applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.

5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all'applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinques e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all'art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l'espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell'applicazione del nuovo procedimento di cui all'art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.

5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l'obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.

5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinques, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.

6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).



9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all'art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).

12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell'art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).

4. L'istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell'art. 20 bis NOIF, determina l'archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L'improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendente il giudizio divenuto improcedibile.

5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell'art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l'integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15



giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 32, comma 5-ter.

6. L'esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 marzo 2022;
- preso atto di quanto previsto dall'allegato 6 al Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei calciatori;
- ritenuto di adeguare le N.O.I.F. con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l'art. 118;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanare il nuovo art. 94 septies e di abrogare l'art. 118, secondo il testo allegato sub A).

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° luglio 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

### Parte I I SOGGETTI

#### TITOLO VI. - I CALCIATORI

##### Art. 27 I calciatori

1. **I**/le calciatori/**calciatrici** tesserati/**e** per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie:

- a) “professionisti”;
- b) “non professionisti”;
- c) “giovani”.

**d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici “non professionisti” o “giovani”.**

2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

##### Art. 29 I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., **svolgono attività di Calcio a 5**, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile **dilettantistici**.

1.bis ABROGATO.

2. Per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e **94 septies**, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., alle calciatrici e allenatori tesserati **per società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici di Calcio femminile, ai giocatori e alle giocatrici di Calcio a 5 tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali**, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

**Art. 32 bis**  
**Durata del vincolo di tesseramento e**  
**svincolo per decadenza**

1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, **nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.**

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e **94 septies**, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

**Parte II**  
**LE FUNZIONI**  
**TITOLO I.- IL TESSERAMENTO**

**Art. 39**  
**Il tesseramento dei calciatori**

1. **I**/**le** calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

**1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il**

**calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all'art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.**

**Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.**

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

**Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.**

**Il tesseramento deve essere effettuato con modalità telematica.**

3. La data di deposito **telematico** delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito **telematico** della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.

L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito **telematico** della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito **telematico** dell'accordo di trasferimento.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito **telematico**.

5. L'utilizzo del/della calciatore/**calciatrice** prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

## Art. 40

### Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o se consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.

1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. **Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5**, non è **altrimenti** consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle

sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

7.bis. ABROGATO

8. ABROGATO

9. ABROGATO

10. ABROGATO

11. ABROGATO

11 bis ABROGATO

12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

#### **Art. 40 quinquies**

#### **Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque**

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo **giocatore e/o giocatrice** cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno, **o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;**

c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;

d) dichiarazione sottoscritta dal/**dalla giocatore/giocatrice** e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/**la giocatore/giocatrice** è stato tesserato, prima di venire in Italia;

2) di un numero illimitato di **giocatori/giocatrici** cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

a) certificato internazionale di trasferimento

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal/**dalla giocatore/giocatrice** e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/**la giocatore/giocatrice** è stato tesserato, prima di venire in Italia;

d) documento di identità.

2. I **giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/**le giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei/**delle giocatori/giocatrici** tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 **septies**, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di **giocatori/giocatrici** comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I **giocatori/giocatrici** di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I **giocatori e le giocatrici di Calcio a 5**, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/**delle giocatori/giocatrici** di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/**le giocatori/giocatrici** di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, **o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.



**I/le giocatori/giocatrici tesserati/e** a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei **giocatori/giocatrici** tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i/le **giocatori/giocatrici** cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 **septies**, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

## **Parte II LE FUNZIONI**

### **TITOLO VII.**

#### **RAPPORTI TRA SOCIETA' E CALCIATORI**

##### **Art. 94 ter**

##### **Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti

cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.

7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo, a favore del calciatore.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

## 9. ABROGATO

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati dalla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

12bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal

competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

#### **Art. 94 septies**

**Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.**

**1. Per i/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a 5, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.**

**2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano i Campionati Nazionali di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.**

**Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.**

**Detti accordi possono essere stipulati anche dai giocatori/giocatrici tesserati/e per società della Divisione Calcio a Cinque che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile.**

**Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.**

**Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al/alla giocatore/giocatrice.**

**Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.**

**3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.**

**4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.**

**5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).**

**6. In deroga a quanto previsto al comma 2, i/le giocatori/giocatrici tesserati/e per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.**

**Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.**

**I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione al giocatore/giocatrice.**

**Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.**

**Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.**

**7. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli**

**depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell'art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.**

**8. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.**

**9. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.**

**In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.**

**Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

**Per le società di Calcio a 5 partecipanti ai campionati nazionali, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il giocatore/giocatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale**

federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

**10. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

**10bis. Gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Calcio a 5 possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.**

**Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui ai massimali stabiliti annualmente di intesa tra la Divisione Calcio a Cinque e l'Associazione Italiana Allenatori, le parti possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità in favore dell'allenatore per la durata pluriennale dell'accordo.**

**Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione all'allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.**

**11. Il pagamento agli allenatori delle Società della Divisione calcio a Cinque di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

#### **Art. 100**

**Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

**1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5.**

**2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie”, delle calciatrici “non professionisti”, "giovani dilettanti" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

**3. Negli accordi di trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società**

professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

7. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

#### **Art. 101**

#### **I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e giocatori/giocatrici di Calcio a 5**

1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. Le Leghe, **la Divisione Calcio a Cinque** e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, **“giocatori e giocatrici di Calcio a 5”** e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal

Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto; c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espreso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espreso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

#### **Art. 104**

#### **I trasferimenti e le cessioni suppletive**

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, **di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione** salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.



**Art. 106**  
**Lo svincolo di calciatori “non professionisti”,**  
**“giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”**

1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e i/le **“giocatori/giocatrici di Calcio a 5”** possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte della società;
- b) svincolo per accordo;
- c) inattività del calciatore/calciatrice;
- d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
- e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
- f) abrogato
- g) abrogato
- h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
- i) Svincolo per decadenza del tesseramento

2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

**4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, distintamente, per le singole attività.**

**Art. 118**  
**Variazione Di Attività**

1. ABROGATO

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

### **Norma transitoria**

**Le modifiche agli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104 e 106 entrano in vigore dal 1° luglio 2022.**

**L'art. 94 septies entra in vigore dal 1° luglio 2022.**

**Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrranno i seguenti effetti:**

**a) il doppio tesseramento in società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle NOIF, permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività.**

**b) il tesseramento per una medesima società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della LND entro il 31 luglio 2022.**

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 13 – 2022

**Oggetto: Dipartimento per lo Sport – Pubblicazione degli elenchi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ammesse e non ammesse ai contributi per contratti di locazione e concessioni e contributi a fondo perduto –**

Il Dipartimento per lo Sport ha avviato le procedure per procedere all'erogazione dei contributi a fondo perduto, relativamente alle domande presentate a novembre e dicembre 2021 per le ASD e SSD che hanno subito una interruzione prolungata dell'attività a causa delle disposizioni emanate per affrontare la pandemia da Covid-19.

A ciascuna delle ASD/SSD beneficiarie è riconosciuto un importo pari a otto mensilità sulla base del valore del canone annuale di locazione, con una soglia minima di 3.500,00 euro e una soglia massima di 50.000,00 euro a cui è stato aggiunto un contributo forfettario pari a 2.000,00 euro.

Gli elenchi, reperibili sul sito del Dipartimento per lo Sport, sono i seguenti:

**Contributi a fondo perduto per le ASD e SSD – Prima sessione novembre 2021 (canoni di locazione e concessioni)**

1 – elenco dei soggetti ammessi totalmente o parzialmente al beneficio - Canoni di locazione 2021 – *Prima sessione locazioni* –

2 – elenco dei soggetti non ammessi al beneficio di cui al punto 1);

3 – elenco dei soggetti ammessi totalmente o parzialmente al beneficio – Canoni di concessione 2021 – *Prima sessione concessioni* –

4 – elenco dei soggetti non ammessi al beneficio di cui al punto 3).

**Contributo forfettario a fondo perduto per ASD e SSD – Seconda sessione dicembre 2021 – (Contributi forfettari)**

Per ciascuna delle ASD e SSD beneficiarie per la prima volta del contributo forfettario nel 2022, il contributo è pari a 3.500,00 euro –

1 – Elenco delle ASD e SSD ammesse al contributo forfettario a fondo perduto – *Seconda sessione – Dicembre 2021;*

2 – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo di cui al precedente punto 1)

**Sono poi state recuperate dagli Organismi nazionali di affiliazione ulteriori ASD e SSD:**

1 – Elenco delle ASD e SSD recuperate – Contributo pari a 3.500,00 euro –

Inoltre, a tutte le ASD e SSD ammesse per la seconda sessione è stato riconosciuto un ulteriore contributo forfettario pari 2.000,00 euro per la copertura delle spese sostenute a causa della chiusura dei precedenti mesi.



**COMUNICATO UFFICIALE n. 1**  
**Stagione Sportiva 2021/2022**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si comunica che, all'esito dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti del 21 Marzo 2022, sono risultati eletti:

- Presidente della L.N.D.: Giancarlo ABETE;
- Vice Presidente Vicario della L.N.D.: Christian MOSSINO;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area NORD: Giulio IVALDI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area CENTRO: Giovanni CADONI;
- Vice Presidente della L.N.D. per l'Area SUD: Saverio MIRARCHI.

Tenuto conto delle risultanze dell'Assemblea e delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 1), lett. d), del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia di incompatibilità delle cariche elettive nell'ambito della L.N.D., si comunica che il sig. Christian MOSSINO ha esercitato l'opzione in favore della carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti, per la durata del quadriennio 2021/2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2022**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete